

ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

VEDI ANCHE SICUREZZA

NORMATIVA. Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”; Decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”; DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”; D. Lgs. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003 n. 229”; D. Lgs. 81/2008 (TU sulla sicurezza); DPR del 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; Decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”; D. L. 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e Ricerca”, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128; Decreto del ministero dell'Interno 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”; DM 21 marzo 2018 “Indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa di sicurezza antincendio”.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO E MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ANTINCENDIO. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del Documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel documento sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO. Nel Documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:

- livello di rischio basso;
- livello di rischio medio;
- livello di rischio elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso. Sono i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. Sono i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. Sono i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o

di esercizio, sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco. Nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO. La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze combustibili, sorgenti di innesco come fiamme, scintille, circuiti elettrici ecc.);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio (bambini? Affollamento? Disabili? Persone che non conoscono i luoghi e le vie d'esodo?);
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio (Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative più sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro. Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E IL PIANO DI EMERGENZA. La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative per porre in atto i provvedimenti necessari.

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro provvede ad elaborare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) e adotta le necessarie misure

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole nel Piano di emergenza. Il Piano di emergenza è contenuto nel DVR.

REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO. Nella redazione della valutazione dei rischi di incendio deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

FORMAZIONE. I lavoratori designati devono frequentare lo specifico corso di formazione e devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica (vedi dopo).

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA. Nelle attività di prevenzione è necessario valutare se le misure di sicurezza siano adeguate.

A) Vie di esodo:

- 1) riduzione del percorso di esodo;
- 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
- 8) limitazione dell'affollamento.

B) Mezzi ed impianti di spegnimento:

- 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- 2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

C) Rivelazione ed allarme antincendio:

- 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
- 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
- 3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
- 4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (ad esempio con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, ecc.);
- 5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente.

D) Misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;

- le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa);
- il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco;
- i materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi locali;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

E) Informazione e formazione:

- 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
- 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
- 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi.

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO. La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati. Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili. La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI. A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:

- a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo;
- b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile;
- c) negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- d) inadeguata pulizia e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
- h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;

- j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
- k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.

DIVIETO DI FUMO E PERICOLO DI INCENDIO. VEDI SPECIFICA PROCEDURA. CONTROLLI QUOTIDIANI E PERIODICI. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. All'inizio di ogni giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. E' necessario controllare il buon funzionamento delle uscite di emergenze e che le vie d'esodo siano accessibili e percorribili. E' necessario evitare che grossi quantitativi di materiali infiammabili (carta, libri, prodotti per la pulizia, rifiuti ecc.) siano accumulati e siano ubicati in locali non adeguatamente attrezzati contro il pericolo di incendio. Periodicamente è necessario valutare il buon funzionamento e la manutenzione dell'impianto antincendio e degli estintori.

All'inizio di ogni giornata lavorativa, è necessario verificare che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. I rifiuti devono essere rimossi giornalmente e depositati in un'area idonea fuori dell'edificio.

Le aree che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali, devono essere controllate quotidianamente e devono essere adottate precauzioni per evitare l'accesso di persone non autorizzate a tali aree.

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescio di un incendio. Tali operazioni possono essere le seguenti:

- a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, se ciò sia previsto;
- b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
- c) controllare che le fiamme libere siano spente o lasciate in sicurezza;
- d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
- e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

DEFINIZIONI E MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO.

- affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
- luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro da un incendio;
- percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio (corridoio protetto, scala protetta o scala esterna ecc.);
- uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come uscita che immette direttamente in un luogo sicuro o come uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro o come uscita che immette su di una scala esterna;
- via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

VIE DI USCITA. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili;
- ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
 - 15 • 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
 - 30 • 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
 - 45 • 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;
- le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
 - 6 • 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
 - 9 • 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
 - 12 • 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso;

- quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti indicati (15-30 metri, 30-45, 45-60);
- le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
- deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
- le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
- ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo;

PERCORSI DI ESODO. Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia frequentato da pubblico; utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza; utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori;

USCITE DI PIANO. In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando:

- a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
- b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
- c) la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori indicati.

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi;

- per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere adeguata ai seguenti criteri:
 - dato A^* il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
 - il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
 - 50 indica il n° massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
- Calcolare il valore del rapporto $A^*/50$. Se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

ESEMPIO 1. Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli di passaggio da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m ciascuna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata.

ESEMPIO 2. Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata.

NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE. Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri, adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.

A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.

B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

$L \text{ (metri)} = (A^*/50) \times 0,60$ in cui:

A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio. Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra. Affollamento 1° piano = 60 persone, 2° piano. Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano. Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone. Larghezza complessiva delle scale = $(170/50) \times 0,60 = 2,40$ m. N° delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE. Se le misure precedenti non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi:

- a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
- c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
- d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti;
- e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI. Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore

e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:

- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.

La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.

SEGNALETICA A PAVIMENTO. Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.

ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI. Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE. Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA E PORTE RESISTENTI AL FUOCO. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

- a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
- b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
- c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE. La persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed

immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI. Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA E ILLUMINAZIONE. Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla normativa. Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere illuminati per consentire la percorribilità in sicurezza fino al luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione.

DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA. Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature o il deposito di materiali (depositi temporanei di arredi, rifiuti ecc.) che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Macchine fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.

MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento. Il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico, realizzato secondo la normativa. Il segnale di allarme deve essere udibile in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature per azionare l'allarme non deve essere superiore a 30 m. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo. In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

PROCEDURE DI ALLARME. Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale. Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme tramite altoparlanti.

RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO. L'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. Se un allarme viene

attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI E SOSTANZE ESTINGUENTI. Gli incendi sono classificati come segue:

- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci. L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzando gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua;
- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc. Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica;
- incendi di classe C: incendi di gas. L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. Esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas;
- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche (difficili nelle scuole). Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
- Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione. Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI. ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI. La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella seguente, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza da percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto.

Tabella

Tipo di estintore Superficie protetta da un estintore
rischio basso rischio medio rischio elevato

13 A - 89 B	100 mq		
21 A - 113 B	150 mq	100 mq	
34 A - 144 B	200 mq	150 mq	100 mq
55 A - 233 B	250 mq	200 mq	200 mq

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI. IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI. Quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici. In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio. L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco, né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale. Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.

UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO. Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

ULTERIORI CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO. Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

Si definisce:

- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognavoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile la riparazione.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato al più presto ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione

deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e mantenuti da persona competente. Il personale adeguatamente formato è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Si deve assicurare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalla normativa. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

INFORMAZIONE ANTINCENDIO. E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
- d) ubicazione delle vie di uscita;
- e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
 - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle

misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

FORMAZIONE ANTINCENDIO. E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO. Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del Piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. L'allarme dato per l'esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Se necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO E PIANO DI EMERGENZA. In tutte le scuole, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il Piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Il Piano di emergenza deve contenere le seguenti informazioni:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);

- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il Piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, collaboratori scolastici, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i doveri del personale cui sono affidate responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da attuare per i lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Il Piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO. E' necessario individuare le necessità particolari delle persone disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con difficoltà di deambulazione. Qualora siano presenti lavoratori disabili e studenti disabili, il Piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto dei disabili.

E' necessario assicurarsi che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore o uno studente, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

UTILIZZO DI ASCENSORI. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale a conoscenza delle procedure di evacuazione.

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE

EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'. I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati. I contenuti indicati possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

Attività a rischio di incendio elevato: scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti. I corsi di formazione per gli addetti devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

Attività a rischio di incendio medio: altre scuole. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

Attività a rischio di incendio basso. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE. CORSO A - CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora). Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora). Misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore). Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO B - CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore). Principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore). Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore). Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore). Principi sulla combustione; le cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all'ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore). Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore). Procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme; modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore). Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, ecc.); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

ATTESTATO DI IDONEITA' TECNICA. Nelle scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28 novembre 1996, n. 609. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità tecnica.

(VEDI PUNTO SUCCESSIVO PER PROROGA DEI TERMINI). ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Decreto del ministero dell'Interno 12 maggio 2016 - Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica).

1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;

b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento) -6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;

c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente c. devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al c. 1, lettere a) e b);

3. Al termine degli adeguamenti previsti al c. 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di

inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al c. 1, lettera c).

ADEGUAMENTI E PROROGA DEI TERMINI. Le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 26 agosto 1992. Il DM 26 agosto 1992 prevedeva l'applicazione delle norme agli edifici ed ai locali di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni con modifiche sostanziali (rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza). Per gli edifici esistenti il DM 26 agosto 1992 prevedeva il progressivo adeguamento alle norme entro il termine di 5 anni. In attuazione della previsione della L. 128/2013, il DM del Ministero dell'Interno 12 maggio 2016 fissa i termini temporali degli adeguamenti differenziando le scadenze in base alle tipologie degli edifici e delle prescrizioni. Il successivo art. 4, c. 2, del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 244 ha prorogato i termini previsti dal Decreto 12 maggio 2016 al 31 dicembre 2017. E' stata poi disposta un'ulteriore proroga al 31/12/2018.

TERMINI DEGLI ADEGUAMENTI. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (26 AGOSTO 2016) tutte le scuole attuano le misure previste dal D.M. 26 agosto 1992 ai punti: 7.0 – 8 – 9.2 – 10 – 12. **TUTTI I TERMINI SONO STATI PROROGATI AL 31 DICEMBRE 2017**

IMPIANTI ELETTRICI. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla L. 1° marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

SISTEMI DI ALLARME. Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

Tipo di impianto. Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono; per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.

MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

Estintori. Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno

un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

SEGNALETICA DI SICUREZZA. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al DPR 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982)

NORME DI ESERCIZIO. A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un Registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

Deve essere predisposto un Piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. È fatto obbligo di controllare la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza.

ULTERIORI ADEGUAMENTI. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (26 novembre 2016) le scuole preesistenti alla pubblicazione del D.M. Lavori Pubblici 18 dicembre 1975 attuano le seguenti misure previste dal D.M. 26 agosto 1992:

2.4 SEPARAZIONE (locali scolastici da locali adibiti ad altre attività)

3.1 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

5 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

6 SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

7.1 IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA

9.1 RETE IDRANTI

9.3 IMPIANTI FISSI DI RILEVAZIONE E/O ESTINZIONE INCENDI

Entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 4 del D.P.R.1° agosto 2011, n. 151. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al c. 1, lettera c).

ADEGUAMENTI 2018 E CONTROLLI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE E ASILI NIDO EVENTUALMENTE PRIVI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'AVVIO DELLA RELATIVA PRATICA (SCIA). Come già da tempo precisato dall'Avvocatura Generale dello Stato in due pareri mai smentiti (14 dicembre 2010 n. 384467 e 15 febbraio 2012 n. 55563), l'obbligo di richiedere il CPI per gli edifici scolastici di proprietà dell'ente competente ricade sugli enti stessi e non sul DS (e in caso di immobile di privati adibito a edificio scolastico ricade sul proprietario dell'immobile) e il DS, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza del CPI, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all'Ente Competente. Benché l'assenza del Certificato di prevenzione non possa essere contestata al DS, occorre infatti che nel documento di valutazione dei rischi, a fronte della presa d'atto dell'assenza del CPI, siano esplicitati una serie di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro privi di CPI. Tenuto conto dell'ultima definitiva scadenza del 31 dicembre 2017 per gli adempimenti previsti dal Decreto 12 maggio 2016, il Ministero dell'Interno, di concerto con il MIUR, ha emanato il Decreto 21 marzo 2018 con il quale ha fornito indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa di sicurezza antincendio rivolte ai soggetti responsabili di tale adeguamento (quindi ente competente per edifici pubblici e proprietario dell'immobile adibito a edificio scolastico). Nel decreto vengono indicati 3 livelli di priorità programmatica da seguire nelle attività di adeguamento degli edifici scolastici, con riferimento alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica di cui al Decreto Ministero dell'Interno 26 agosto 1992. A seguito della pubblicazione del Decreto, il 18 aprile scorso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha diramato alle Direzioni Regionali e ai Comandi Provinciali dei VV.FF. (quindi a strutture direttamente dipendenti dal Ministero stesso) la nota n. 5264 con cui si forniscono indicazioni relative alle modalità di svolgimento dei controlli nelle strutture scolastiche e asili nido eventualmente privi del certificato di prevenzione incendi e della certificazione attestante l'avvio della relativa pratica. La nota ha precisato che nell'attività di controllo svolta nelle istituzioni senza CPI o SCIA (certificazione attestante l'avvio della certificazione), gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e a individuare provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla base delle priorità individuate nel Decreto del 21 marzo 2018. A titolo esemplificativo, la nota elenca le seguenti misure

integrative che possono essere prescritte ai soggetti responsabili dell'attività (nelle scuole ai DS) in caso di accertate violazioni: potenziamento del n° degli addetti antincendio; integrazione dell'attività di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio; affidamento dell'incarico di addetto antincendio a soggetti in possesso dell'attestato di idoneità tecnica, previa frequenza del corso di tipo C (allegato IX DM 10 /03/98); svolgimento di due esercitazioni antincendio aggiuntive rispetto alle prove di evacuazione; pianificazione di una costante attività di sorveglianza sul mantenimento di normali condizioni operative, facile accessibilità, assenza di danni materiali, controllo giornaliero funzionalità vie di fuga, controllo settimanale estintori, apparecchi di illuminazione, impianto diffusione sonora e impianto di allarme; trascrizione sul registro dei controlli.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DAL 2018. Immediato aggiornamento della richiesta periodica all'ente competente con riferimento alle prescrizioni del DM 12 maggio 2016 e predisposizione documentazione da esibire ai VV. FF. in caso di sopralluogo.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DI INCENDI. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale dei VV.FF. svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Il Certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati con DPR, da emanare a norma dell'art. 17 c. 1 della L. 23 agosto 1988 n. 400. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancaza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi. Indipendentemente dal periodo di validità del Certificato di prevenzione incendi, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a

pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Con DPR emanato a norma dell'art. 17, c. 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo e gli obblighi a carico dei soggetti responsabili.

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. I soggetti responsabili delle scuole sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

ONERI PER GLI INTERVENTI DEI VV.FF. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.

SANZIONI. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

REGISTRO DEGLI INFORTUNI. Il DS è responsabile della tenuta del Registro infortuni, numerato in ogni sua pagina, sul quale vanno registrati in ordine cronologico con inchiostro indelebile tutti gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il Registro infortuni deve essere vidimato dalla ASL in ogni pagina, conservato dal datore di lavoro ed esibito in caso di controlli. Va conservato per almeno 4 anni dall'ultima registrazione.

IL PRIMO SOCCORSO (VEDI PROCEDURA PRIMO SOCCORSO). E' necessario organizzare il primo soccorso e l'assistenza medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi esterni (art. 43 TU). A tal fine, dovrà essere nominato il personale addetto agli interventi di primo soccorso, che deve ricevere apposita formazione.

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE E GLI ENTI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI. La normativa prevede una serie di obblighi che gravano sull'ente proprietario dell'edificio (Comune o Provincia), anche se il DS è tenuto ad essere in regola con tutti gli adempimenti in qualità di massimo garante della sicurezza della scuola. A carico del DS vi è l'obbligo della valutazione del rischio d'incendio (art. 46), da effettuarsi con l'ausilio del SPP, con l'obbligo di riportarne gli esiti all'interno o in allegato al DVR. La valutazione del rischio di incendio avviene secondo apposite Linee guida (allegato DM 10-3-1998). Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi, si procede alla classificazione del livello di rischio di incendio della scuola o di ogni parte di essa, che può essere elevato, medio o basso. In base al livello di rischio, si devono adottare determinate misure preventive, interventi di manutenzione e controllo sugli impianti antincendio.

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL'ENTE PROPRIETARIO (CON RIFERIMENTO AL DM 12 MAGGIO 2016)

1. Valutazione del Rischio Incendio di ogni edificio dell'Istituto (da fornire in ogni caso, non solo in presenza di attività soggette a C.P.I.).
2. Relazione con indicazione, per ogni edificio, delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I., opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I.
3. Relazione, per ogni edificio, degli interventi previsti (strutturali, impiantistici, etc.), finalizzati all'adempimento di quanto previsto dal suddetto Decreto Ministeriale.
4. Copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'Ente proprietario EP ai sensi del DM 26 agosto 1992) corredato da una breve relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio non ancora attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il DS e l'EP, le relative misure compensative temporanee da adottare.
5. Con riferimento al precedente punto 2, riferito alla documentazione relativa all'esame progetto approvato, copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rivelatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, percorsi di esodo, luoghi calmi dinamici e statici, filtri a prova di fumo, scale di esodo, etc.), opportunamente numerati in modo univoco e corredati dalle tabelle/distinte che sono/saranno date in uso, per contratto, alle ditte che effettuano/effettueranno i controlli periodici e le manutenzioni antincendio.

6. Con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, una relazione sul Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) riferito all'edificio scolastico e all'area esterna pertinenziale.

7. Copia del progetto dell'impianto elettrico e delle relative dichiarazioni di conformità/denunce (ai sensi della normativa vigente allorché fu realizzato).

8. Valutazione del rischio fulminazione (solitamente allegato al progetto dell'impianto elettrico).

9. Comunicazione dell'attivazione delle verifiche periodiche degli impianti di terra (D. Lgs. 462/2001) e dei relativi esiti delle verifiche effettuate nel corso degli anni.

10. Comunicazione dell'attivazione delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico (Cap. 61 della Norma CEI 64-8) e dei relativi esiti delle verifiche effettuate.

11. Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo degli impianti e dei dispositivi contro l'incendio e breve relazione indicante le verifiche e le manutenzioni che sono tenute a fare per contratto (in alternativa estratto del contratto d'appalto, contenente la descrizione delle attività di controllo e di manutenzione che la Ditta è tenuta a fare).

12. Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo relativamente all'impianto termico e relativa centrale termica.

13. Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo relativamente all'impianto ascensori.

14. Copia del DUVRI ricognitivo standard che l'Ente proprietario è tenuto a redigere ed allegare alla documentazione del contratto d'appalto (ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 26 c. 3 ter.) relativamente a: ditte antincendio, ditta di controllo e conduzione dell'impianto di riscaldamento, ditta del servizio ristorazione, ditta servizio manutenzione impianti dell'edificio, ditta servizio manutenzione aree verdi e esterni, integrato con le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi.

15. Copie del certificato di vulnerabilità statica dell'edificio predisposto EP o breve relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari, integrato con le indicazioni di massima relative alle misure di esodo da adottare in caso di scosse telluriche.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE IN CASO DI SOPRALLUOGO DEI VV. FF.

1. Organigramma delle figure sensibili in materia di salute e sicurezza (con particolare riferimento agli addetti antincendio e all'evacuazione).

2. Copia degli attestati di formazione e di aggiornamento delle figure sensibili alla sicurezza (con particolare riferimento agli addetti antincendio e all'evacuazione).

3. Documento di Valutazione dei Rischi di ciascun edificio scolastico

4. Documentazione relativa al C.P.I. (copia del C.P.I. o relazione dell'Ente proprietario in merito allo stato di avanzamento per l'ottenimento del C.P.I.).

5. Piano di emergenza e Piano di Evacuazione (Planimetrie di evacuazione).

6. Verbali prove di evacuazione effettuate (si consiglia la presenza documentata almeno delle prove eseguite negli ultimi tre anni).

7. Valutazione del Rischio Incendio, riferita a ciascun edificio scolastico appartenente all'istituto (da richiedere all'Ente Proprietario).

8. Registro delle verifiche periodiche (Schede dei controlli Antincendio) dei dispositivi di protezione contro l'incendio e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle esercitazioni e/o attività di addestramento.

CHECK LIST ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE IN MATERIA DI ANTINCENDIO

- RICHIESTE PERIODICHE ADEMPIMENTI ENTE COMPETENTE
- NOMINA E FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
- CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI,
- TENUTA REGISTRO CONTROLLI PERIODICI
- PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZA E INFORMAZIONE STUDENTI E LAVORATORI
- EFFETTUAZIONE DI ALMENO DUE PROVE DI EVACUAZIONE OGNI ANNO E CONSERVAZIONE DEI RELATIVI VERBALI REDATTI DAL RSPP
- CONTROLLO AGIBILITÀ VIE DI FUGA, FUNZIONALITÀ SERRAMENTI PORTE DI EMERGENZA, FUNZIONALITÀ SISTEMI DI SICUREZZA (ESTINTORI, SISTEMA IDRAULICO IDRANTI, SIRENA ALLARME, ECC)
- CONTROLLO CORRETTA TENUTA SOSTANZE INFIAMMABILI
- CONTROLLO DIVIETO STOCCAGGIO CONTENITORI GAS LIQUIDO
- CORRETTA TENUTA ARCHIVI CARTACEI E DEPOSITI
- CONTROLLO RISPETTO CONDIZIONI SICUREZZA

PARERI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E COMPETENZA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO. L'avvocatura Distrettuale di Torino ha sottoposto all'Avvocatura Generale dello Stato 6 quesiti relativi all'attribuzione di titolarità delle procedure e pratiche finalizzate all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici. L'Avvocatura Generale dello Stato ha risposto con un parere (n. 384467 del 14 dicembre 2010) nel quale vengono delineati i regimi di responsabilità in capo agli Enti Competenti e ai dirigenti scolastici.

1^a risposta. Non si configura illecito penale per la mancata attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del CPI. Per le scuole sussiste l'obbligo del CPI e un regime responsabilità, civile e amministrativa, per violazione dello stesso.

2^a risposta. L'obbligo di richiedere il CPI per gli immobili di proprietà dell'Ente competente ricade sugli stessi Enti e non sul DS. Per gli immobili di proprietà di gestori privati che li abbiano locati alle amministrazioni comunali o provinciali l'obbligo di richiedere il CPI ricade sui proprietari.

3^a risposta. Il DS, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza di CPI, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all'Ente competente.

4^a risposta. In assenza di CPI, i Vigili del Fuoco non possono far ricadere nell'ambito della responsabilità esclusiva e diretta del DS l'obbligo della responsabilità delle strutture e della documentazione tecnica degli edifici scolastici.

5^a risposta. Nel caso in cui in uno stesso edificio siano allocate diverse scuole di competenza dello stesso Ente o di diversi Enti Locali, i DS sono responsabili della gestione delle aree di pertinenza, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e la competenza a richiedere il CPI spettano esclusivamente agli Enti Locali competenti. Quindi in relazione ai plessi scolastici con più istituti all'interno, si ribadisce la competenza unica dell'Ente Locale o dei diversi Enti Locali competente/i a chiedere il CPI, a seconda che, ad es., l'edificio ospiti due scuole primarie, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al Comune, oppure una scuola primaria ed una scuola secondaria superiore, la cui manutenzione spetta invece rispettivamente a Comune e Provincia.

6^a risposta. In assenza di CPI, eventuali dichiarazioni congiunte tra Enti Locali e Istituzioni, volte a definire gli ambiti di rispettiva attribuzione, non modificano le responsabilità individuate dalla legge tra Ente Locale e Scuola. Si conferma la portata non esimente di eventuali dichiarazioni congiunte tra Enti Locali e Istituti Scolastici, volte a definire gli ambiti di rispettiva attribuzione in assenza di un CPI valido. La presenza di tale certificato è in effetti "perentoria" e nessun accordo può modificare le aree di rispettiva responsabilità individuate dalla legge tra Ente Locale e Scuola.

NOTA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DEL 15/02/2012. In data 15 febbraio 2012 l'Avvocatura Generale dello Stato invia al MIUR, al Ministero dell'Interno e alle Avvocature distrettuali la risposta ad una serie di quesiti sull'attribuzione della titolarità in materia di acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per gli edifici scolastici.

1 - Viene ribadita la validità del parere espresso dall'Avvocatura nel 2010 rispetto all'obbligo dell'Ente locale proprietario degli immobili di richiedere il CPI.

2 - Viene ribadito che al DS, titolare di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico, spetta comunque il compito di segnalare all'ente locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio.

3 - Viene ribadito che in caso di ispezioni degli organi di vigilanza è esclusa la responsabilità penale. Anche se una recente sentenza della Cassazione (n. 5597 del 15 febbraio 2011) ha stabilito che la mancata richiesta di CPI potrebbe configurare una responsabilità di tipo penale.

4 - Rispetto alle responsabilità civile e amministrativa derivanti dall'assenza di CPI negli edifici scolastici si ribadisce quanto già espresso nel parere del 13 dicembre 2010, cioè che i Vigili del Fuoco non possono far ricadere nell'ambito della responsabilità esclusiva e diretta del DS l'obbligo della responsabilità delle strutture e della documentazione tecnica degli edifici scolastici.

ADEMPIMENTI DEL DS IN CASO DI MANCANZA DEL CPI. L'art. 3 DM 29 dicembre 2005 ha fatto decadere i nulla osta provvisori rilasciati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 2 L. 7 dicembre 1984, n. 818, per cui "la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto il Certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 c. 5 DPR 37/98 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività". Dovendosi fare una distinzione tra immobili di nuova e vecchia costruzione, nel primo caso nulla quaestio sorge in ordine alla assenza o meno del CPI, nonché con riferimento al regime di responsabilità connesso alla mancata richiesta dello stesso. Infatti:

(i) nell'ipotesi di nuovi edifici, di proprietà degli Enti Locali ed adibiti a scuola, la consegna dell'immobile all'amministrazione scolastica impone la presenza di tutte le caratteristiche tecniche, ivi incluso il CPI, che possano rendere il manufatto idoneo all'esercizio dell'attività scolare;

(ii) nell'ipotesi, invece, di nuovi edifici, presi in locazione da privati ed adibiti a scuola, l'idoneità tecnica, anche con riferimento al CPI, dell'immobile all'uso scolastico è imposta dalla normativa, regionale e locale, sulla destinazione d'uso degli immobili.

E' opportuno che i DS, laddove ravvisino la mancanza del CPI, chiedano e, se del caso, diffidino l'Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. Si riscontra l'opportunità che i Vigili del Fuoco - ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 139/2006, istituiti per assicurare il "servizio di soccorso pubblico e di prevenzione

ed estinzione degli incendi" - provvedano, su segnalazione dei DS, a verificare l'esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio con riferimento all'edificio adibito a scuola. Gli Enti Locali, quando i progetti antincendio da essi stessi presentati ai Vigili del Fuoco siano stati approvati ai sensi dell'art. 2 DPR 37/1998, possono presentare una dichiarazione di idoneità delle strutture rispetto alla normativa antincendio (art. 3, c. 5 DPR 37/98): in tal modo, nelle more che i Vigili del Fuoco procedano al sopralluogo di cui all'art. 3 c. 1 DPR 37/1998, l'attività scolastica potrà regolarmente svolgersi. Così, anche il TAR Campania 19 maggio 2010, n. 7140, ha ribadito che è ammessa un'autorizzazione all'esercizio provvisorio nel solo caso in cui il progetto antincendio sia stato approvato dai Vigili del Fuoco e stia decorrendo il termine di 90 giorni per effettuare il sopralluogo di cui all'art. 3 c. 1 DPR 37/98. In presenza di ritardi nel rilascio del CPI, è opportuno che i DS diffidino tutte le Amministrazioni coinvolte nella relativa procedura - dai Vigili del Fuoco all'Ente Locale competente - ed in particolare il Sindaco, il quale, come specificato in precedenza, è l'unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art 54 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). E' altresì evidente che, in presenza di una situazione di pericolo, l'attività scolastica non può che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell'immobile. In conclusione, come ben sottolineato dall'Avvocatura, "l'istanza di rilascio del CPI, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi d'ufficio. Per converso, i DS sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995 n.9047) e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l'art.5, DM 29 settembre 1998, n.382). In virtù della conversione della domanda per il rilascio del CPI in SCIA (art.19 L. 241/90; art.4 c. 1 DPR n.151/2011), una volta inviata la segnalazione certificata di inizio attività ai VV.F. da parte dell'Ente locale competente, l'attività scolastica può essere liberamente esercitata, salvo i provvedimenti inibitori che i Vigili del Fuoco dovessero adottare nei modi e nei termini di cui all'art.4 c. 2 e 3 del DPR n.151/2011. Limitatamente agli aspetti organizzativi e gestionali, si ricorda che è cura del DS provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del DM 26.8.1992. Occorre infine considerare che il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ed il conseguente programma degli interventi necessari, analizzando l'edificio dal punto di vista dell'utilizzatore, è anche uno strumento conoscitivo fondamentale per pianificare, d'intesa con l'EP, specifici programmi di intervento manutentivi e di adeguamento, in relazione alle effettive condizioni strutturali e in funzione dell'uso didattico dell'edificio.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI IMPIANTI (COMPETENZA ENTE PROPRIETARIO).

Planimetrie aggiornate del plesso con destinazione d'uso dei locali

Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti)

Dichiarazione di conformità impianto elettrico

Denuncia dell'impianto di messa a terra

Verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra

Denuncia dell'impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione

Verifiche periodiche dell'impianto di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Faraday, se esistente)
Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas
Dichiarazione di conformità impianto termico
Libretto d'impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h)
CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) e Valutazione del Rischio Incendio.
Verifiche periodiche dell'impianto termico
Contratto di manutenzione annuale impianto termico
Certificazione analisi fumi impianto termico (caldaia, bruciatore ecc)
Certificazione analisi emissioni da cappe aspiranti di laboratorio.
Libretto d'immatricolazione ascensori (se presente)
Verifiche periodiche ascensori(di portata >200Kg)
Contratto di manutenzione semestrale ascensori
Certificato di conformità servo scala per disabili (se presente)
Verifiche di manutenzione periodiche servo scala (se presente)
Contratto di manutenzione del servo scala (se presente)
Autorizzazione agli scarichi dell'edificio (rilasciata dal sindaco)
Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o SCIA (per scuole con presenze >100)
Contratto per verifica semestrale di estintori ed idranti
Collaudo impianto estinzione incendi, ivi compreso il gruppo di pompaggio ed il sistema ad idranti (ove presente).
Contratto manutenzione impianti di condizionamento/areazione ed esito manutenzione/pulizia/sostituzione filtri (per fan coils ed aerotermini, cioè ventilconvettori)
Registro delle attrezzature di lavoro
Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE), delle linee di adduzione combustibile e dell'impianto cancello carrabile (ove presente)
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine
Registro sostanze pericolose
Schede di sicurezza delle sostanze pericolose
Registro smaltimento di rifiuti speciali, tossici ed inquinanti
Registro dei controlli periodici antincendio
Collaudo Illuminazione di emergenza
Potenza e dati relativi alla Centrale Termica; Libretto di Centrale; Libretto di Impianto.
Piano di sostituzione delle superfici vetrate e dei serramenti interni ed esterni.
Certificazione relativa a portata del solaio del locale archivio
Contratto ditta incaricata gestione estintori
Destinazione d'uso dei locali con relativa planimetria vidimata dalla ASL competente
Indagine illuminotecnica dei locali scolastici e delle segreterie
Indagine fonometrica locale palestra durante l'utilizzo
Piano di sostituzione degli arredi scolastici e di abbattimento delle barriere architettoniche
DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL'ENTE PROPRIETARIO (CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL DM 12 MAGGIO 2016 - Elenco non esaustivo):
1. Valutazione del Rischio Incendio di ogni edificio dell'Istituto (da fornire in ogni caso, non solo in presenza di attività soggette a C.P.I.).

2. Relazione con indicazione, per ogni edificio, delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I., opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I.
3. Relazione, per ogni edificio, degli interventi previsti (strutturali, impiantistici, etc.), finalizzati all'adempimento di tutto quanto previsto dal suddetto DM.
4. Copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'EP ai sensi del DM 26 agosto 1992) corredato da una breve relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio non ancora attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il D.S. e l'E.P., le relative misure compensative temporanee da adottare.
5. Con riferimento al precedente punto 2, riferito alla documentazione relativa all'esame progetto approvato, copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rivelatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, percorsi di esodo, luoghi calmi dinamici e statici, filtri a prova di fumo, scale di esodo, etc.), opportunamente numerati in modo univoco e corredati dalle tabelle/distinte che sono/saranno date in uso, per contratto, alle ditte che effettuano/effettueranno i controlli periodici e le manutenzioni antincendio.
6. Con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, una relazione sul Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) riferito all'edificio scolastico e all'area esterna pertinenziale.
7. Copia del progetto dell'impianto elettrico e delle relative dichiarazioni di conformità/denunce (ai sensi della normativa vigente allorché fu realizzato).
8. Valutazione del rischio fulminazione (solitamente allegato al progetto dell'impianto elettrico).
9. Comunicazione dell'attivazione delle verifiche periodiche degli impianti di terra (D. Lgs. 462/2001) e dei relativi esiti delle verifiche effettuate nel corso degli anni.
10. Comunicazione dell'attivazione delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico (ai sensi Capitolo 61 della Norma CEI 64-8) e dei relativi esiti delle verifiche effettuate nel corso degli anni.
11. Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo degli impianti e dei dispositivi contro l'incendio e breve relazione indicante le verifiche e le manutenzioni che sono tenute a fare per contratto (in alternativa estratto del contratto d'appalto, contenente la descrizione delle attività di controllo e di manutenzione che la Ditta è tenuta a fare).
12. Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo relativamente all'impianto termico e relativa centrale termica.
13. Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo relativamente all'impianto ascensori.
14. Copia del DUVRI ricognitivo standard che l'EP è tenuto a redigere ed allegare alla documentazione del contratto d'appalto (ai sensi del D.Lg. 81/08 art.26 c. 3 ter.) relativamente a: ditte antincendio, ditta di controllo e conduzione dell'impianto di riscaldamento, ditta del servizio ristorazione, ditta servizio manutenzione impianti dell'edificio, ditta servizio manutenzione aree verdi e esterni, opportunamente integrato con le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi.

15. Copie del certificato di vulnerabilità statica dell'edificio scolastico predisposto dall'EP o relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari, integrato con le indicazioni di massima relative alle misure di esodo da adottare in caso di scosse telluriche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI (L. 4 AGOSTO 2021, N. 116). Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle PA di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico e le altre PA indicate dalla legge. Con DPCM, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle PA di cui al medesimo c. 1 ai contributi di cui al c. 5. Il programma ha la durata di 5 anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al c. 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al c. 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Fatto salvo quanto previsto, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni precedenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.